



REGOLAMENTO

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) in sostituzione di:
 - a) Tassa Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza provinciale.
 - c) Transiti eccezionali
 - d) Riprese cinematografiche
 - e) Competizioni sportive
2. Con il regolamento la Provincia disciplina i criteri di applicazione del canone unico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe successive a quelle allegate al presente regolamento sono adottate con decreto del Presidente della Provincia entro la data di approvazione del bilancio. L'omessa o ritardata deliberazione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

CAPO II

a) Canone di concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 2 - Concetto di occupazione soggetta a canone unico di concessione

Per le occupazioni si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene

concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 3 – Oggetto del canone unico

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche abusivamente o senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono altresì soggette al canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, fibre ottiche ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 818 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte del Comune stesso, mentre per le occupazioni in centri abitati di popolazione inferiore a 10.000 abitanti l'imposizione avviene da parte della Provincia (Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 03/03/2022).
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti ai Comuni ed al demanio statale.
6. Sono altresì escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia, salvo quanto prescritto dall'art. 1, comma 820 della L. 160/2019.

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.
2. In caso di pluralità di intestatari della concessione od autorizzazione, il canone è divisibile, su richiesta congiunta di tutti gli interessati che ne rimangono tuttavia solidamente responsabili.

CAPO III

Concessioni ed autorizzazioni

Art. 5 – Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e canone relativo.
Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità provinciale e senza il pagamento del canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Provinciale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di semplici autorizzazioni scritte.
2. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate – con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade – sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 7 – Scopo delle Occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.
Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
2. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e provinciali.
3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 8 – Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportano merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a canone.

Art. 9 – Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità provinciale.
2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

3. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo restando comunque quanto disposto nel presente regolamento.
4. Ai fini della riscossione del canone di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale il concessionario è tenuto all'assolvimento del canone di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
3. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
4. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio e della forza pubblica.
6. È prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone, deve farne domanda all'Amministrazione Provinciale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata indicando:

- a) generalità o ragione sociale
- b) indirizzo
- c) C.F. e/o partita I.V.A.
- d) uso dell'occupazione
- e) durata dell'occupazione
- f) superficie di cui è richiesta l'occupazione
- g) esatta località dell'occupazione (indirizzo)

La richiesta va corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a consentirne una completa valutazione.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia. In caso di richiesta per minitrincea la domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del 28/12/2000) attestante:

- di aver effettuato sopralluogo nei luoghi interessati dai lavori da cui è emersa l'impossibilità di operare in modo alternativo o in zone privilegiate (fascia di pertinenza), e di conseguenza la necessità di ricorrere alla tecnica della minitrincea nella piattaforma stradale essendo impraticabili altre soluzioni;
- di rispettare la normativa UNI (prassi di riferimento, UNI/PDR 7:2014) e il Decreto 1 ottobre 2013 (Decreto Scavi), come previsto nel D.Lgs. n. 33 del 15/02/2016, per quanto riguarda l'applicazione della tecnica della mini trincea, in particolare per quanto concerne il ripristino, da eseguirsi mediante fresatura profonda del manto stradale (almeno 6 cm) e successivo riempimento con manto d'usura di pari spessore, trascorse almeno 24 ore dall'esecuzione del riempimento, e da concludersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di inizio lavori;
- che i chiusini stradali posati in carreggiata, hanno la certificazione e marcatura UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali"- Classe D 400.4 di impegnarsi a presentare dichiarazione di inizio lavori e dichiarazione di fine lavori compilando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio

Sul sito della Provincia viene resa disponibile la modulistica utilizzabile per la presentazione delle istanze.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, il canone concordato od accertato a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 43 del presente regolamento;
- h) risarcire la Provincia di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese alla Provincia, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì la Provincia di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
- m) in caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui al comma 1 del presente articolo;

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore della Provincia per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
3. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all'allegato "B" del presente Regolamento,
 - Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, è ammessa la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
 - Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso a firma di tecnico professionista abilitato. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata o a mezzo pec all'indirizzo ufficiale della Provincia.

Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, solo in caso di riscontro positivo effettuato dal Servizio viabilità. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche *et similia*, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.

Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

4. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta – sempre secondo tariffa – al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di ricevimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, Legge 241/90 e s.m.i. ed al relativo Regolamento Provinciale di attuazione.
5. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 12 – Rappresentanti del Concessionario. Trasferimento delle Concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Presidente in modo che possano essere specificati nella licenza.
3. È vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi di cui al presente regolamento.
4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Esecuzione dei lavori.
Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi della Provincia o di altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalla Provincia o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose della Provincia o di terzi;
 - e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiali sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali la Provincia non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
2. Lavori, scavi e demolizioni non compresi nella licenza.
La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.
In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo la Provincia delle opere distrutte.
Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione Provinciale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse

opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni provinciali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Provinciale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso dei beni provinciali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 14 – Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta del canone pagato.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 15 – Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio della Provincia, o al demanio o patrimonio dello Stato, del Comune ecc. ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 16 – Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi della Provincia.

Art. 17 – Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Provinciale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 18 – Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca

1. La revoca è disposta dal Presidente in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
2. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo provinciale o avvelendosi del messo comunale.
Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia ed a terzi.

Art. 19 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.
Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Presidente provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia e della collettività;

fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO IV

Applicazione del canone

Art. 20 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Art. 21 – Graduazione del canone

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 3 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, di cui all'“Allegato A” del presente regolamento.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore del 30% di quella decretata per la prima.

Art. 22 – Commisurazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Art. 21, del presente regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente

con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 23 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui alla "Tabella e tariffe", nell'"Allegato B", del presente regolamento, in Tabella 1:
 - a) occupazione di suolo: - Tariffa base;
 - b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%;
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a) in Tabella 2.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostati il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana il canone è dovuto nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b) ed al comma 2 del presente articolo.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dalla Provincia il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 24 – Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) in Tabella 3.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, di una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di 1 metro lineare Legge 549/1995.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente né alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in Tabella 4.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), in Tabella 5.
8. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 25 – Distributori di carburante

1. Il canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è quello riportata in "Allegato B", in Tabella 6.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 23 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), in Tabella 7.
Il canone relativo all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 26 – Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo provinciale è dovuto il canone annuale, di cui all'"Allegato B", in Tabella 8.

Art. 27 – Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo per erogazione di pubblici servizi e occupazioni con cavi, condutture, fibre ottiche e impianti in genere nonché con seggiovie e funivie.

1. Per le occupazioni con condutture, cavi, fibre ottiche, impianti in genere ed altri manufatti, il canone è determinato applicando i criteri e le aliquote previste dai commi 6 e 7 (“Allegato B”, Tabella 9).
2. Le occupazioni di cui al precedente comma 1 sono soggette a tassazione anche quando insistono su strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell’“Allegato B”, in Tabella 10. Per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in Tabella 10.
4. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, le fibre ottiche e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi, delle fibre ottiche e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone, un contributo nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.
6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi e condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale.
7. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00;
8. Il canone annuo è dovuto nella medesima misura anche per le occupazioni permanenti effettuate da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
9. Gli importi di cui al comma 1, per legge, sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
10. Il numero complessivo delle utenze, di cui al precedente comma 1, è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Le aziende individuate dal presente articolo devono comunicare alla Provincia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero delle utenze di cui al precedente comma.

Art. 28 – Occupazioni temporanee – Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nell’ambito delle categorie previste dall’art. 21, comma 1, del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono approvati dalla Provincia ed indicati nel presente regolamento.
3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%.

Art. 29 – Occupazioni temporanee – Tariffe

1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'“Allegato B”, in Tabella 11.
 - a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
 - b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in Tabella 11:
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 12.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 30 – Occupazione effettuate in occasione di Fiere o Festeggiamenti

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alle tariffe di cui all'Art. 29 che precede, come in “Allegato B”, in Tabella 13.

Art. 31 – Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Artt. 29 e 30 che precedono, come espresse all'“Allegato B”, in Tabella 14.

Art. 32 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'Art. 29 che precede, come espresso nell'“Allegato B”, in Tabella 15.

Art. 33 – Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'“Allegato B”, in Tabella 16:
 - 1) – Fino a 1 km (lineare) e fino a trenta giorni: - canone complessivo come in tariffa;
 - 2) – Superiore ad 1 km (lineare) e fino a trenta giorni: - canone complessivo come in tariffa maggiorato del 50%;Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, il canone va

maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%;
- b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%;
- c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Art. 34 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all’“Allegato B”, in Tabella 17.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto nella misura prevista dall’art. 28 del presente regolamento.

Art. 35 – Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dalla Provincia, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all’Art. 28, comma 1, lettera a), del presente regolamento come all’“Allegato B”, in Tabella 18.

Art. 36 – Occupazioni realizzate durante l’esecuzione di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all’Art. 28 del presente regolamento, come espressa nell’“Allegato B”, in Tabella 19.

Art. 37 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell’80% sulla tariffa di cui all’Art. 28 del presente regolamento, come nell’“Allegato B”, in Tabella 20.

Art. 38 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma

preventiva, tra la Provincia ed il contribuente, come disciplinato al successivo Art. 46.

Art. 39 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia provinciale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i) gli accessi carrabili a servizio di fondi agricoli.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle istanze di cui all'art. 11 del presente regolamento.

CAPO V

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 40 – Denuncia della occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, devono presentare alla Provincia, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia e dalla stessa messi a disposizione degli utenti su portale informatico o presso il competente Ufficio Concessioni.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, l'indirizzo di occupazione comprensivo di chilometrica, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Il versamento del canone dovuto al primo anno solare deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. L'attestazione del pagamento deve essere allegata all'atto di concessione stesso.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato in autoliquidazione ogni anno entro il 31 del mese di gennaio, utilizzando le modalità previste all'art. 41.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento del canone deve essere effettuato ogni anno entro il 30 del mese di aprile, utilizzando le modalità previste all'art. 41.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 41 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente alla Provincia, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione così come previsto dall'art. 1, comma 835 della Legge 160/2019.
2. Il pagamento del canone deve essere eseguito mediante le modalità indicate nell'avviso di pagamento o, in mancanza, rese note sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad Euro 10,33.

Art. 42 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione provinciale ovvero della convenzione di cui all'art. 38 e disciplinato dal successivo art. 43. L'attestazione del pagamento deve essere allegata all'atto autorizzativo stesso.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dalla Provincia a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. – il pagamento del canone può essere effettuato mediante le modalità previste all'art. 41.
3. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 43 – Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere

ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tale caso le tariffe di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del presente regolamento, sono ridotte del 50%.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) la periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dalla Provincia.
Il pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 41 e 42 del presente regolamento;
 - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 47 e con le modalità di cui all'art. 42 e 41, comma 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
 - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comporta oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare. L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia, o dal concessionario del servizio e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso il competente Ufficio Concessioni; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 44 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone, contenzioso

1. La Provincia verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle autorizzazioni concesse, provvede con apposito Avviso di Accertamento a richiedere eventuali importi non versati alle scadenze annue previste da regolarizzare entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La Provincia o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il canone è dovuto.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti.
5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo n. 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
6. La riscossione coattiva del canone si effettua in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo del 26/2/1999 n. 46 e successive modificazioni.
7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile – Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.
8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta alla Provincia, il rimborso delle

somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

9. Non si provvede alla riscossione e al rimborso del canone di importo non superiore a 10,33 Euro.

Art. 45 – Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone

1. Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Art. 46 – Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario

1. La Provincia designa un funzionario, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 793 della Legge 160/2019, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza della Provincia.
3. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia e predisposta dal Concessionario.

Art. 47 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al 100% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto, con un minimo di Euro 51,65.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00, né maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000
3. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

CAPO VI

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari

Articolo 48 - Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento se non in contrasto con la normativa vigente, anche sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Siena, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Articolo 49 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. **Insegna di esercizio** (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.
2. **Preinsegna** (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. **Sorgente luminosa** (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.
4. **Cartello pubblicitario** (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle

installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall' ufficio competente per ogni singolo caso.

5. Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

-Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;

-Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Targa "professionale": insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del recede in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 35 del presente Regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt. 1,5.

8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall' art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall' art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell' art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Articolo 50 Tipologie escluse

1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

a) le **targhe "professionali"** aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;

b) le **bandiere** ed altri **elementi privi di messaggio pubblicitario** opportunamente ancorati;

c) la **cartellonistica di cantiere** sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Articolo 51 - Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).

2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in

aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.

4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.

5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 52 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all' art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 7-bis del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Articolo 53 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari

“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1. “distanze minime”

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti:

a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell' art. 23, comma 1, del Codice della StradaS. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell' impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art.

129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità;

b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. Att. CdS, la distanze di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. Att. CdS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- **60 metri** prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- **50 metri** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. Att.CdS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. Att. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Nel caso di insegne di esercizio parallele all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all'articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera b), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. Att. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, e dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art. 51, comma 6, Reg. Att. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all' articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell' intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri

3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt. 1,5.

e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).

f) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

2. "divieti"

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall'inizio della barriera.

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotonde;

c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all'area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotonda, ed alle fasce di pertinenza;

e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare "curva pericolosa" (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con "delineatore di curva stretta o di tornante" (art. 174 Reg. Att. C.d.S.), "delineatori modulari di curva" (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la "estesa" si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di "dosso" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.) o "cunetta" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);

h) sulle barriere stradali;

i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;

m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in

avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

- a) generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- e) produrre abbagliamento.

3. "criteri geometrici" - Si definiscono:

- a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine della pavimentazione stradale;
- b) Area dell'intersezione: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;
- c) Distanza dall'intersezione: E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettilineo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell'intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita
- d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
- e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.
- f) Curva: in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
 - la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
 - la limitata visibilità.

Sono ricomprensibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l' "estesa" (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Articolo 54 - Vincoli storici ed artistici

- d) Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
- e) Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
- f) In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 55 - Vincoli paesaggistici e ambientali

- 1.** Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
- 2.** Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 56 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

- 1.** Il periodo di esposizione di striscioni, standardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
- 2.** Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
- 3.** Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 62 del presente Regolamento.
- 4.** Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Articolo 57 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 Codice della Strada e dall'art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Articolo 58 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.

3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.

4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l'installazione si fa applicazione dell'art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.

5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

9. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

Articolo 59 - Indicazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att.C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di

indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

3. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione. In ogni caso:

- a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni;
- b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
- c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;
- d) devono avere fondo di colore marrone;
- e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 125 Reg. Att. C.d.S; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;
- f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;
- g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;
- h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:
 - l'ente proprietario della strada (Provincia di Novara);
 - il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;
 - l'anno di fabbricazione;
 - gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.

5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.

6. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. Att. C.d.S.

Articolo 60 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico

informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.Att. C.d.S possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell'esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.

3. L'istanza in bollo, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

All'istanza dovrà essere allegata una nota, debitamente sottoscritta dall'interessato, indicante le ragioni che rendono necessaria l'installazione ai sensi del comma 1

4. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Articolo 61 - Indicazioni alberghiere.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.

2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. Att.C.d.S., la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente

b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione;

4. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente del Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

5. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell'interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.”;

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

7. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Articolo 62 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, deve contenere:

a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;

b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;

e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;

f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;

g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;

h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;

i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;

j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;

k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;

l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

m) attestazione di versamento, in originale, di €. 16,00 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale imposta di bollo assolta in modo virtuale per aut. posa/mantenimento mezzi pubblicitari (aut. Agenzia Entrate Uff. di Novara prot. n. 94569/04);

n) attestazione del versamento delle spese di istruttoria (bollettino in originale), sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara;

o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del

28/12/2000) attestante l'esistenza delle condizioni per l'installazione del mezzo pubblicitario

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima –in assenza di variazioni– la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;

d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Sul sito della Provincia viene resa disponibile la modulistica utilizzabile per la presentazione delle istanze.

Articolo 63 - Istruttoria della domanda

1. L'ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Provincia

5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell'allegato B – tabella 21 al presente regolamento.

Articolo 64 - Rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente competente rilascia o nega l'autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente a mezzo pec.
 2. Il provvedimento di autorizzazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - “ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - “ spese di sopralluogo, ove necessario;
 - “ deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria in caso di richieste ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti,,
 - “ pagamento del Canone Unico dovuto;
 - j) Le spese di istruttoria sono quantificate secondo la tabella n. 21 - allegato B, da aggiornarsi annualmente con decorrenza dall'1.01.2022 in base all'intervenuto aumento dell'indice ISTAT.
 - k) Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
6. Non è consentito il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 65 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
 - a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
 - b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
 - c) l'ubicazione;
 - d) i dati dell'intestatario;
 - e) il numero dell'autorizzazione;
 - f) la superficie dell'area da occupare;
 - g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
 - h) la durata;
2. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 66 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare
2. Il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad

osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 67 - Variazioni oggettive delle autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.7-bis del presente regolamento.

Articolo 68 - Subentro nelle autorizzazioni

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale, è valida solo per il soggetto autorizzato a cui è stata rilasciata e non può essere ceduta, trasferita, volturata a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il subentrante nel:

a) comunicare alla Provincia, con lettera inviata tramite pec le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.

3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le

attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

4. Se il soggetto autorizzato è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 60 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

Articolo 69 - Rinnovo e disdetta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Almeno 4 mesi prima della scadenza il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 70 - Revoca, decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di sicurezza, o di variazione della segnaletica stradale che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà della Provincia di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

5. Nei casi previsti dal co.3 e co.4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui

indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o del mancato pagamento del canone. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dall'autorizzazione. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 71 - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r nel caso trattasi di persona fisica, con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

CAPO VII

Trasporti eccezionali

Articolo 72 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione per trasporti eccezionali deve presentare domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto o della data da cui si chiede la decorrenza dell'autorizzazione.

2. La domanda deve contenere:

- a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni);
- b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto;
- c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi;
- d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito;
- e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione;
- f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
- g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio;
- h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni imposte sotto pena di decadenza dell'efficacia dell'autorizzazione;
- i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario, con particolare riferimento all'iniscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare;
- j) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm. e opere d'arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm. rispetto all'intradosso.

3. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione qui allegata sotto la lettera C unitamente a:

- fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme all'originale;
- ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
- ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada secondo l'importo di cui all'art. 18 del Regolamento di attuazione;
- copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto (al fine di verificare le caratteristiche dell'oggetto trasportato ed il suo peso).

4. Il provvedimento d'autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal giorno dell'integrazione degli stessi.

5. Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall'art.104 Codice della Strada e dagli artt.265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) il disegno riprodotto lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli)
 - c) dichiarazione di cui all'allegato D
6. Alla domanda deve essere allegata una copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all'originale), o del certificato di idoneità tecnica).
7. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti.
8. Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica secondo le disposizioni del Codice della Strada e salve le speciali prescrizioni imposte con il provvedimento conclusivo.
9. Sul sito della Provincia viene resa disponibile la modulistica utilizzabile per la presentazione delle istanze

Articolo 73 - Riprese cinematografiche

1. In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell'Allegati B al presente regolamento.
2. Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.
3. La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.

Articolo 74 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

1. Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall'art. 9 del Codice della Strada.
2. Per le gare podistiche e ciclistiche l'Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all'art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.
4. Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione e delle spese di istruttoria. Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall'assistente stradale R.C.O. con apposito verbale di constatazione.
5. L'istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
6. L'autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell'art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
7. L'organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
8. L'organizzatore della manifestazione è tenuto altresì ad effettuare un versamento di una cauzione in numerario o produrre fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" per l'importo stabilito dalla tabella "Allegato B" del presente Regolamento. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino

dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 75 – Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento del canone dovuto, devono provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.
2. I contribuenti tenuti al pagamento della TOSAP, ora Canone Unico, per le occupazioni permanenti relative all'anno 2021, ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:
 - a) presentare alla Provincia o all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione della Provincia;
 - b) effettuare il versamento del canone per l'intero anno 2021.
3. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente (TOSAP), riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31/12/2020.
4. I contribuenti, che nell'anno 2021 e prima che la Provincia abbia deliberato le tariffe per l'anno 2021, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione della Provincia, corrisponderanno il relativo canone – contestualmente all'occupazione – in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 2020, salvo conguaglio da effettuarsi entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone, della legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 120 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
6. Nell'ambito dell'attuazione del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la regolamentazione dell'uso di piattaforme informatiche volte alla presentazione delle istanze ed alla loro gestione verrà effettuata tramite decreto del Presidente della Provincia.
7. Il presente regolamento sarà rivalutabile ad un anno dall'entrata in vigore – o anticipatamente in caso se ne ravvisasse la necessità-, al fine di apportare eventuali integrazioni migliorative.

Art. 76– Abrogazioni e sostituzioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente al tributo patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia del primo gennaio 2021, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
(CANONE UNICO)

ALLEGATO A

al Regolamento di applicazione del canone

Classificazione delle strade di competenza della Provincia di Novara

Strade in 1^ categoria

Strade di tipo C ed E come disciplinato dall'art. 2 del Codice della Strada

Strade in 2^ categoria

Strade di tipo F come disciplinato dall'art. 2 del Codice della Strada

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
(CANONE UNICO)

ALLEGATO B

al Regolamento di applicazione del canone

Tabelle e tariffe

CANONE UNICO – Regolamento e Tariffe approvato con deliberazione consiliare n. 4/2021 e succ. modificazioni ed integrazioni:

Occupazioni permanenti ordinarie

Tabella 1 – Art. 23, comma 1

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	Euro/mq. 17,56	Euro/mq. 8,78
2	Euro/mq. 12,29	Euro/mq. 6,15

Tariffa x metri quadri

Tabella 2 – Art. 23, comma 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende
1	Euro/mq. 5,27
2	Euro/mq. 3,69

Tariffa x metri quadri

Occupazioni permanenti con passi carrabili

Tabella 3 – Art. 24, comma 1

Occupazioni permanenti con passi carrabili

Categoria delle strade	Passi carrabili
1	Euro/mq. 8,78
2	Euro/mq. 6,15

Tariffa x metri quadri

Tabella 4 – Art. 24, comma 6

Occupazioni con accessi senza passo carrabile

Categoria delle strade	Accessi senza passo carrabile
1	Euro/mq. 8,78
2	Euro/mq. 6,15

Tariffa x metri quadri

Tabella 5 – Art. 24, comma 7

Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Provincia, inutilizzati

Categoria delle strade	
1	Euro/mq. 1,76
2	Euro/mq. 1,23

Tariffa x metri quadri

Tabella 6 – Art. 25, punti 1, 2, 3, 4, 5

Occupazioni con distributori di carburante

Canone annuale Serbatoio	Sino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 l. sup.
	Euro 5,16	Euro 1,03

- il canone si applica su serbatoi anche raccordati fra loro fino a 3.000 litri;
- per ogni 1.000 litri o frazione superiore per i serbatoi di maggiore capacità, si applica la tariffa *standard* aumentata di un quarto. È ammessa la tolleranza del 5% cento sulla misura della capacità;
- il canone si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- il canone comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano il canone, non misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

Tabella 7 – Art. 25, comma 6

Occupazioni con passi carrabili di accesso a distributori di carburante

Categoria delle strade	
1	Euro/mq. 5,27
2	Euro/mq. 3,69

Tariffa x metri all'anno

Nota:

La tariffa base, sulla quale si calcola quella per questa fattispecie, è quella prevista per il suolo pubblico, di cui all'art. 23, comma 1 del Regolamento.

Tabella 8 – Art. 26

Occupazioni con distributori di tabacchi

Canone annuale per ogni apparecchio	Euro 5,16
-------------------------------------	-----------

Occupazione permanente con cavi, impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché con seggiovie e funivie

Tabella 9 – Art. 27, commi 1 e 2

Per ogni utenza	1^ categoria Euro 0,30 (*)	2^ categoria Euro 0,30 (*)
-----------------	-------------------------------	-------------------------------

(*) e comunque in misura non inferiore ad Euro 800,00

Occupazione permanente con seggiovie e funivie

Tabella 10 – Art. 27, comma 3

Funivie e seggiovie

	1^ categoria	2^ categoria
Fino a 5 kml (lineare)	Euro 51,65	Euro 36,15
Per ogni ulteriore kml (lineare) o frazione	Euro 10,33	Euro 7,23

Occupazioni temporanee ordinarie

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Tabella 11 – Art. 29, comma 1, lettere a) e b)

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,60	Euro 0,0250	Euro 0,30	Euro 0,0125
2	Euro 0,42	Euro 0,0175	Euro 0,21	Euro 0,0087

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 12 – Art. 29, comma 2

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,18	Euro 0,075
2	Euro 0,13	Euro 0,0054

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente da banchi o dalle aree medesime.

Tabella 13 – Art. 30

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazione temporanee in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,90	Euro 0,0375	Euro 0,45	Euro 0,0187
2	Euro 0,63	Euro 0,0262	Euro 0,31	Euro 0,0129

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,27	Euro 0,0112
2	Euro 0,19	Euro 0,0079

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita nelle aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte che sporge dai banchi o dalle aree medesime.

Occupazioni temporanee effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Tabella 14 – Art. 31

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Tabella 14 a)

Soggetti di cui all'art. 31

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,30	Euro 0,0125	Euro 0,150	Euro 0,0062
2	Euro 0,21	Euro 0,0087	Euro 0,105	Euro 0,0044

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 14 b)

Soggetti di cui all'art. 31 che occupano il soprassuolo con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,09	Euro 0,0037
2	Euro 0,06	Euro 0,0025

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura dei banchi di vendita, il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Tabella 14 c)

Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,45	Euro 0,0187	Euro 0,22	Euro 0,0092
2	Euro 0,31	Euro 0,0129	Euro 0,15	Euro 0,0062

Tabella 15 – Art. 32

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,12	Euro 0,0050	Euro 0,06	Euro 0,0025
2	Euro 0,08	Euro 0,0033	Euro 0,04	Euro 0,0017

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante con tende

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,04	Euro 0,0017
2	Euro 0,03	Euro 0,0012

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi o di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Tabella 16 – Art. 33

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di Pubblici Servizi, nonché seggiovie e funivie

1^ categoria

Fino a giorni	30	90	180	Sup. 180
Fino ad un kml (lineare)	Euro 7,50	Euro 9,75	Euro 11,25	Euro 15,00
Superiore ad un kml (lineare)	Euro 11,25	Euro 14,62	Euro 16,88	Euro 22,50

2^ categoria

Fino a giorni	30	90	180	Sup. 180
Fino ad un kml (lineare)	Euro 5,25	Euro 6,82	Euro 7,87	Euro 10,50
Superiore ad un kml (lineare)	Euro 7,87	Euro 10,23	Euro 11,80	Euro 15,74

RIDUZIONI

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le seguenti riduzioni:

- per occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la riduzione del (*) 20%;
- per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con riduzione del (*) 50%.

Note: (*) – Art. 28 del Regolamento

Tabella 17 – Art. 34, comma 1

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,30	Euro 0,0125	Euro 0,150	Euro 0,0062
2	Euro 0,21	Euro 0,0087	Euro 0,105	Euro 0,0044

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni temporanee effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,09	Euro 0,0037
2	Euro 0,06	Euro 0,0025

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.

Tabella 18 – Art. 35

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dalla Provincia a parcheggio

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo con autovetture
------------------------	--------------------------------------

	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,60	Euro 0,0250
2	Euro 0,42	Euro 0,0175

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Tabella 19 – Art. 36

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di Lavori edili

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,30	Euro 0,0125	Euro 0,150	Euro 0,0062
2	Euro 0,21	Euro 0,0087	Euro 0,105	Euro 0,0044

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni realizzate con tende durante l'esercizio di lavori edili

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende Euro/mq.	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,09	Euro 0,0037
2	Euro 0,06	Euro 0,0025

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.

Tabella 20 – Art. 37

Tariffa giornaliera standard di cui all'art. 1, comma 827, L 160/2019 = 0,60

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,12	Euro 0,0050	Euro 0,06	Euro 0,0025
2	Euro 0,08	Euro 0,0033	Euro 0,04	Euro 0,0017

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Occupazioni effettuate con tende nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende	
	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,04	Euro 0,0017
2	Euro 0,03	Euro 0,0012

(tariffa base giornaliera: 24 x ore di occupazione) x mq.

Quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita o di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte della tenda sporgente.

Tabella 21 – Art. 62 – Mezzi pubblicitari

		Situati FUORI centro abitato	Situati ALL'INTERNO del centro abitato
Cartelli Pubblicitari	Domanda iniziale	€ 250,00	€ 150,00
	Domanda di rinnovo	€ 100,00	€ 50,00
	Istruttoria cambio immagine	€ 70,00	€ 50,00
Frecce indicatrici	Domanda iniziale	€ 100,00	€ 50,00
	Domanda di rinnovo	€ 70,00	€ 50,00
	Istruttoria cambio immagine	€ 70,00	€ 50,00
Insegne di esercizio	Domanda iniziale	€ 250,00	€ 50,00
	Domanda di rinnovo	€ 100,00	€ 50,00
	Istruttoria cambio immagine	€ 70,00	€ 50,00
Indennità giornaliera per mezzi pubblicitari rimossi		€ 20,00	

Tabella 22 – Art. 72 – transiti eccezionali

Tipologia	Istruttoria	rinnovo/proroga	Imposta di bollo
Trasporti eccezionali	€ 40,00	25,00	€ 16,00
Macchine agricole	Esente	Esente	

Tabella 23 – Art. 73 – Riprese cinematografiche

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo		Occupazioni di soprassuolo	
	Al giorno	All'ora	Al giorno	All'ora
1	Euro 0,45	Euro 0,0187	Euro 0,22	Euro 0,0092
2	Euro 0,31	Euro 0,0129	Euro 0,15	Euro 0,0062

Tabella 24 - Articolo 74 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

Tipologia	Istruttoria	Fidejussione a prima richiesta (co. 8)
Gare podistiche e ciclistiche	€ 50,00	€ 10.000,00
Gare motoristiche	€ 300,00	€ 50.000,00